

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2014

Comune di CASTRANO

(Provincia di VICENZA)

VERBALE DELLE OPERAZIONI

DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
DELLE SEZIONI

§ 3. — PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

(Art. 71 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Presidente dell'Adunanza, tenuto presente il disposto dell'art. 71, comma 6, del D.lgs 267/2000, in base al quale è proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato Sig. SANDONA MARCO ha riportato, fra tutti i candidati alla carica di Sindaco, il maggior numero di voti e cioè N. 944 voti validi (1).

Quindi, il presidente alle ore 17:00 del giorno 26-05-2014 proclama eletto alla carica di Sindaco del comune di CALTANEO il Sig. SANDONA MARCO,
salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, a termini dell'art. 41 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

OPPURE (2)

Il Presidente dell'Adunanza, tenuto presente il disposto dell'art. 71, comma 6 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in base al quale è proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che i candidati Sig.
e Sig.
hanno riportato lo stesso numero di voti e cioè N. voti validi (1).

Pertanto, ai sensi dell'art. 71, della legge soprarichiamata occorrerà procedere ad un turno di ballottaggio cui sono ammessi il Sig.
ed il Sig.

Detto turno di ballottaggio si svolgerà domenica

Il Presidente dell'Adunanza comunica immediatamente al Prefetto ed al Sindaco i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio.

Il Presidente dell'Adunanza procede, quindi, alle operazioni di cui ai §§ 4, 5 e 9 e, dopo aver provveduto alla compilazione dell'estratto (vedasi § 25), dichiara chiuse le operazioni dell'Adunanza.

Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo la proclamazione del Sindaco, che avverrà al termine delle operazioni di ballottaggio, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

§ 4. — DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA

(Art. 72, secondo comma, del T.U. n. 570 e art. 71 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Presidente dell'Adunanza passa a determinare la cifra elettorale di lista, ottenuta dalle liste nelle singole sezioni del Comune.

- (1) Compresi i contestati ed assegnati.
(2) Cancellare se l'ipotesi non si verifica.

Il Segretario



Il Presidente

FIRME DEI COMPONENTI L'ADUNANZA

Membri